



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

VADEMECUM DISCIPLINA ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLA PROVINCIA DI RIMINI

Le attività produttive nel territorio della provincia di Rimini, così come quella di Piacenza, hanno una disciplina maggiormente restrittiva rispetto al resto delle altre province della Regione Emilia Romagna, in ragione della più grave evoluzione della diffusione del contagio del virus COVID-19 che è dimostrata dai numeri forniti dal Dipartimento igiene e sanità pubblica dell'AUSL Romagna che hanno indotto il Presidente della Regione Emilia-Romagna ad adottare un apposito provvedimento d'urgenza in materia sanitaria ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale, e in forza del quale il Presidente medesimo è autorità sanitaria regionale.

L'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.48/2020

Rispetto al quadro normativo del DPCM del 22 marzo 2020, nella provincia di Rimini, ai sensi dell'Ordinanza n. 48 del 24 marzo 2020, si applicano, con riferimento alle attività economiche e produttive, misure più restrittive che prevedono la sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio provinciale, con alcune esclusioni.

In particolare, sono consentite le seguenti attività:

- a) attività agricole, agroalimentari e relative filiere, attività di produzione di beni alimentari;
 - b) attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino,
- a condizione che operino esclusivamente attraverso l'attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi aziendali, previa redazione di specifici documenti di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio, tra cui:
- utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit);
 - sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro;
 - rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri;
 - scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea;
 - impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e prioritario ricorso al lavoro a distanza e *smart working*;
 - chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all'interno e all'esterno delle strutture produttive;
 - divieto di riunioni sia all'esterno che all'interno dell'azienda con presenza fisica;
 - chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende.

Per le attività consentite nel territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede l'azienda.

Tutte le attività consentite dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

Sono consentite inoltre le attività delle aziende di logistica e magazzino, limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione (anche finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020. Anche queste aziende sono tenute a operare nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte per lo svolgimento delle attività escluse dall’obbligo di sospensione, con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori.

Sono consentite altresì:

- le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite in forza dell’Ordinanza regionale n.48/2020 (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti),
- le attività indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti),
- le attività strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni (servizi di pulizia, servizi di gestione reti informatiche e *software* specifici).

Sono consentite anche le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati esistenti.

Tutti i cantieri di lavoro sono sospesi ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici.

Gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria sono chiusi al pubblico. Allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle sedi e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020.

Tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse.

Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

registrate al momento di entrata in vigore dell'Ordinanza per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

ATTIVITA' PRODUTTIVE CONSENTITE SOLO PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO (Punto 14 Ordinanza regionale n. 48 del 24 marzo 2020)

- attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese in forza dell'ordinanza,
- attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Tali attività sono consentite solo previa comunicazione al Prefetto.

La comunicazione al Prefetto dev e essere redatta sul modello allegato, elaborato in collaborazione con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Romagna.

Nella comunicazione debbono essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Si allega il Modello della Comunicazione di cui al Punto 14 dell'Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 48 del 24 marzo 2020 da trasmettere alla Prefettura.

ALLA PREFETTURA UTG di Rimini
Via IV Novembre, 40,
47921 - Rimini RN
P.E.C.: protocollo.prefrn@pec.interno.it

OGGETTO: Comunicazione ai sensi del Punto 14 della Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n 48 del 24 marzo 2020 e del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Il/La sottoscritto/a

Nato/a ail.....,

residente a in via , n..... ,

Codice Fiscale

in qualità di titolare/legale rappresentante

dell'impresa denominata

Codice Fiscale/Partita IVA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 e. p.) nonché consapevole delle sanzioni penali previste dall'alt. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole della conseguente decadenza dai benefici ottenuti a seguito della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA E COMUNICA QUANTO SEGUE

l'attività in concreto svolta dall'impresa non rientra tra le attività già direttamente consentite dall'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n 48 del 24 marzo 2020 e dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

la medesima attività rientra, invece, tra quelle indicate nel Punto 14 della citata Ordinanza n. 48 del 2020 ed è funzionale ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese in forza della citata Ordinanza, nonchè dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;

l'attività in concreto consiste infatti nella produzione del seguente prodotto o servizio:

.....
.....
.....
.....
.....

{barrare la casella di interesse}

le imprese beneficiarie dei prodotti e/o servizi sopra descritti sono le seguenti (*indicare denominazione dell'impresa, sede legale*)

.....
.....
.....
.....

le Amministrazioni beneficiarie dei prodotti e/o servizi sopra descritti sono le seguenti (*indicare Amministrazione e sede legale*)

.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto si impegna a svolgere l'attività in conformità ai criteri e precetti contenuti nell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n 48 del 24 marzo 2020.

Il sottoscritto, ai fini del presente procedimento, elegge quale domicilio per le notificazioni il seguente indirizzo P.E.C, dell'impresa come risultante dal registro delle imprese e che è attivo e funzionante:

.....

e indica i seguenti recapiti telefonici:

.....

Data e luogo,.....

Firma del dichiarante

.....